



Foggia, li 19/6/2018

Prot. n° 2275

ALLE IMPRESE EDILI
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

OGGETTO: *Ore non lavorate in denuncia e contribuzione virtuale*

Come è noto, condizione per la regolarità dell'impresa edile, ai fini del DURC, è che la stessa dichiari nella denuncia un **numero di ore non inferiore a quello contrattuale**.

Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro, **salve le esimenti** di cui all'**articolo 29 della legge 341/95**.

In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI.

I casi di assenza ammissibili sono unicamente quelli individuati dalla legge dal CCNL e specificati dal Ministero del Lavoro attraverso una serie di circolari interpretative e di risposte ad interpellati.

Si tratta di una norma volta ad assicurare uniformità di trattamento e, in ultima analisi, garantire la **libera e leale concorrenza tra le Imprese**. La violazione di tali disposizioni, infatti, oltre a privare i lavoratori di un legittimo diritto, crea disparità nel mercato tra le Imprese e danneggia tutto il sistema.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla circostanza che **alla base di ogni assenza giustificata** – sia essa ricompresa o meno tra quelle per le quali le norme prevedono una limitazione – vi deve essere la **effettiva mancata prestazione lavorativa** da parte dell'operaio.

In particolare, tutti i **permessi**, sia retribuiti che non, vanno concessi dietro **richiesta formale del lavoratore**. Ovviamente vi dovrà essere coincidenza tra quanto riportato sui registri delle presenze di cantiere, i prospetti paga e quanto denunciato in Cassa Edile. Ciò vale anche per i congedi vari e tutte le altre assenze giustificate a richiesta di parte.

Per la **Cassa Integrazione Guadagni**, la norma prevede che in caso di mancata concessione da parte dell'INPS, l'Impresa debba effettuare un versamento integrativo per le ore oggetto della stessa.

La **Commissione per la Bilateralità**, con l'istituzione del DURC ONLINE, ha emanato istruzioni precise: laddove l'Impresa non fornisca **esaurienti spiegazioni** in merito al non rispetto dell'orario contrattuale, **la Cassa richiede il pagamento degli accantonamenti e dei contributi** relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

Pertanto, a fronte di un **utilizzo delle esimenti non congruo** rispetto alle lavorazioni in atto, la Cassa Edile di Capitanata richiederà – come previsto dalle norme sulla regolarità – di **giustificare tutte le ore**, segnalando all'Ispektorato del Lavoro le anomalie più gravi.

Al fine di consentire gli opportuni controlli del caso, dunque, si suggerisce di conservare le richieste scritte degli interessati (permessi, congedi, ecc.) o i provvedimenti di approvazione CIG e ogni altra documentazione utile a comprovare l'effettiva assenza dal lavoro.

Gli Uffici dell'Ente sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Confidando nello spirito di collaborazione che, da sempre, contraddistingue i rapporti tra la Cassa Edile e le Imprese iscritte, vogliate gradire i più cordiali e distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Eliso Zanasi

ORE NON LAVORATE RIENTRANTI NELLE ESIMENTI PREVISTE DALLE NORME

Oltre alle ore per Ferie e festività, malattia, infortunio, carenza, Cassa Integrazione, permessi non retribuiti (nei limiti di 40 ore annue e con le modalità specificate), nel MUT andranno correttamente indicate le ore non lavorate per i congedi (matrimoniale, per maternità/paternità o servizio militare) e per gli altri casi di assenza giustificata di cui alla seguente tabella:

Permessi Sind.	Ore di assenza giustificata per permesso sindacale
Assemb. Sind.	Ore di assenza giustificata per assemblea sindacale
Perm. Retrib.	Totale delle ore di permesso retribuito (88 ore) godute nel mese. Il valore qui indicato deve corrispondere alla somma dei valori indicati ai successivi due punti. Eventuali ore di permesso retribuito eccedenti i limiti contrattualmente previsti devono essere trattate ai sensi della circolare CNCE 373 del 11 dicembre 2008 ed inserite eventualmente nel campo
Perm. Retrib. A. C.	Ore di permesso retribuito (88 ore) maturate nell'anno in corso, godute nel mese
Perm. Retrib. A. P.	Ore di permesso retribuito (88 ore) residue dell'anno precedente, godute nel mese
Matern. Facolt.	Ore di assenza facoltativa per maternità
Corsi. Form.	Ore di assenza per Corsi di Formazione
Perm. Stud.	Ore di assenza per Permessi Studio
Provv. Discip.	Ore di assenza per provvedimenti disciplinari
Funz. Elett.	Ore di assenza per funzioni elettive
Cong. Parent.	Ore di assenza per congedi parentali
Provv. Aut. Giud.	Ore di assenza per provvedimenti autorità giudiziaria
Ferie. Coll. Non Mat.	Ore di assenza per ferie collettive non maturate
Dich. Altre. C. E.	Ore dichiarate ad altre Casse Edili
Scioperi	Ore di assenza per sciopero
Ass. Ing. Sanz.	Assenze ingiustificate sanzionate
Aspett. Non. Retr.	Ore di aspettativa non retribuita
Donaz. Sangue	Ore di assenza per donazione sangue
L. 104	Ore di assenza Legge 104/92 assistenza familiari
Cong. Straord.	Ore di assenza per Congedi Straordinari (Ore di assenza giustificata per assistere ai familiari con handicap grave)
Perm. Lutto	Ore di permesso per Lutto
Aspett. Sindic.	Ore di aspettativa sindacale (Legge 300)

COME GIUSTIFICARE LE ORE DI ASSENZA

Nei casi di mancato rispetto delle previsioni normative, di anomalie, o per controlli a campione, la Cassa Edile effettuerà delle verifiche, chiedendo di giustificare tutte le ore di assenza non lavorate.

Per celerità ed economia, la Cassa Edile potrà effettuare la richiesta a mezzo e-mail o PEC, all'impresa ed al consulente che ha inviato il MUT.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dall'e-mail di richiesta della documentazione, la Cassa Edile calcolerà i contributi e gli accantonamenti sulle ore di assenza per le quali non ha potuto effettuare i controlli.

Laddove invece l'impresa invii in tempo utile la giustificazione ma vengano riscontrate eventuali incongruenze, le stesse saranno oggetto di richiesta di ulteriore documentazione che, se ritenuta dalla Cassa Edile insufficiente, comporterà l'addebito delle ore in questione.

Fino alla definizione della pratica, la denuncia resterà sospesa e l'Impresa non potrà ricevere il Durc.

Per ogni lavoratore interessato, l'Impresa trasmetterà una dichiarazione concernente le cause che hanno prodotto le ore di assenza, corredandola della documentazione comprovante le motivazioni ed allegando i prospetti paga del periodo e la eventuale richiesta del lavoratore (per le assenze su richiesta di parte).